

COMUNE DI CASORIA

PROVINCIA DI NAPOLI

E S T R A T T O

dal Registro degli Atti Originali del Consiglio Comunale

SESSIONE ~~ORDINARIA~~

CONVOCAZIONE

Verbale N. 93

OGGETTO

Prima alle osservazioni
raccomendazioni e
prosecuzioni Ragione
Comania per F.W.G.
riportate nelle carte
grafic - norme di
attuazione -

L'anno millenovecento ~~ottantatre~~ il giorno ~~ventuno~~
del mese di ~~marzo~~ in Casoria

Nella Sala delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ~~ordinaria~~
in ~~seconda~~ convocazione, con l'intervento dei Consiglieri
Signori:

	Presenti	Assenti
1. Albano Giuseppe	SI	
2. Amoriello Vincenzo	SI	
3. Bruno Antonio	SI	
4. Castaldo Aniello		SI
5. De Rosa Aniello	SI	
6. Fiorentino Pasquale	SI	
7. Francese Antonio	SI	
8. Laezza Francesco	SI	
9. Marchitelli Mario	SI	
10. Onorato Pietro	SI	
11. Paone Francesco	SI	
12. Polizio Francesco	SI	
13. Rubino Sergio		SI
14. Russo Francesco		SI
15. Spina Giovanni	SI	
16. Tizziani Ludovico		SI
17. Turcillo Salvatore		SI
18. Vizioia Mauro		SI
19. Barone Carmine		SI
20. Castaldo L. Angelo		SI

21. Grieco Luigi	
22. Marigliano Giovanni	
23. Rocco Eugenio	
24. Rullo Domenico	
25. Ruotolo Salvatore	
26. Russo Vincenzo	
27. Vitiello Luigi	
28. Capparoni Gennaro	
29. Casillo Crescenzo	
30. Di Napoli Antonio	
31. Guidetti Carmine	
32. Ramaglia Mauro	
33. Russo Giuseppe	
34. Sorrentino Francesco	
35. Visone Giuseppe	
36. Delizia Felice	
37. Esposito Antonio	
38. Fasano Michele	
39. Affinito Giuseppe	
40. Nocera Gennaro	

Alle ore assume la presidenza il SINDACO
Signor Paone Francesco
il quale, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta
la seduta, che è pubblica (oppure: è segreta).
Assiste il Segretario Generale Sig. de Gennaro Luigi

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA ZONIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942 e successive modificazioni il territorio Comunale è ripartito in zone.

Le zone definiscono la disciplina urbanistica e individuano la destinazione d'uso delle aree facenti parte delle zone stesse.

La divisione in zone del territorio del Comune è riportata nella tavola n. 4 rapp. 1:4.000 e nelle tavole n.5 rapp.1:2.000.

Le zone di cui è riportato il territorio sono così definite:

- ZONA B1 - RESIDENZIALE - VECCHIO CENTRO (Ristrutturazione edilizia)
- ZONA B2 - RESIDENZIALE - NUOVO CENTRO (Conservazione)
- ZONA B3 - RESIDENZIALE - NUOVO CENTRO ARPINO (Conservazione)
- ZONA C - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (Legge 167)
- ZONA H1 - ATTREZZATURE A SCALA URBANA (STANDARD D.M.2/4/68 relative al vecchio centro B1
- ZONA H2 - ATTREZZATURE A SCALA URBANA relative al nuovo centro B2
- ZONA H3 - ATTREZZATURE A SCALA URBANA relative al nuovo centro B3
- ZONA HC - ATTREZZATURE A SCALA URBANA relative alla zona C
- ZONA P.U.- PARCO URBANO (attrezzature a scala urbana e territoriale)

- ZONA F1 e F2 ATTREZZATURE a scala territoriale
- ZONA D1 - INDUSTRIALE - Conservazione
- ZONA D2 - INDUSTRIALE - Ristrutturazione-completamento
- ZONA G - COMMERCIALE E TERZIARIA - SUPPORTO AUTOSTRADALE
- ZONA L - TERMINAL AUTOSTRADALE
- ZONA E1 - VERDE agricolo
- ZONA E2 - VERDE di rispetto aeroportuale
- ZONA E2[§] - ZONA di supporto aeroportuale
- ZONA E3 - VERDE~~2~~ di rispetto autostradale



ART. 2

AMBITI E PROPORZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE

Per il proporzionamento dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli destinati a spazi pubblici ed attività collettive ai sensi dell'art.2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, le parti del territorio comunale destinate a tali insediamenti sono suddivise in comprensori organici che coincidono con i perimetri delle seguenti zone:

- COMPENSORIO n. 1 - ZONA VECCHIO CENTRO B1 (compreso le zone H1)
- COMPENSORIO n. 2 - ZONA VECCHIO CENTRO B2 (compreso le zone H2)
- COMPENSORIO N. 3 - ZONA NUOVO CENTRO B2 (compreso le zone H3)
- COMPENSORIO n. 4 - ZONA C (compreso le zone Hc)

Il proporzionamento delle aree riservate ad attrezzature e servizi, alle attività collettive e verde pubblico, e a parcheggio risulta dalle tabelle alligate alla presente normativa di cui fanno parte integrante.

L'ubicazione, delle aree è riportata nella tavola n. 4 rapp. 1:4.000 e n. 5 rapp. 1:2.000 del P.R.G. in cui le aree sono numerate progressivamente onde consentire un preciso riferimento alle tabelle di cui all'art. 19.

ART. 3

PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE

In conformità di quanto previsto dalle norme di zona il P.R.G. si attua a mezzo dei piani particolareggiati di esecuzione secondo le prescrizioni di cui agli art. da 13 a 16 della legge 17 agosto 1942 e dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

E' consentito il ricorso alle lottizzazioni convenzionate di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

L'area di riferimento del piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata deve essere all'intero comprensorio di cui all'art. 2 oppure ad una superficie sufficientemente estesa dello stesso tale da poter essere considerata un ambito organico ai fini anche delle attrezzature secondarie.

Nella redazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni convenzionate la progettazione urbanistica (da eseguire in conformità di quanto previsto dall'art. 18 del regolamento edilizio) deve rispettare:


- a) il regime di zona di cui risultano assoggettate le aree investite;
- b) la previsione per attrezzature primarie e secondarie indicate nel piano;
- c) l'indice di abitabilità territoriale, l'indice di fabbricabilità fondiaria ed il numero di abitanti previsto nella zona per attività residenziali;
- d) tutte le prescrizioni previste dalle norme tecniche di zona.

ART. 4

LIMITI DI ALTEZZA - DISTACCHI

I limiti di altezza degli edifici e di distanze dei fabbricati sono determinati dai piani particolareggiati di esecuzione in conformità delle prescrizioni di zona nonchè del rispetto dei vincoli monumentali e paesaggistici, nonchè del vincolo aereonautico nascente dall'aeroporto di Capodichino.

Per gli interventi edilizi che non richiedono piani particolareggiati si applicano le limitazioni di cui all'art. 8 e 9 del citato Decreto Interministeriale 2 aprile 1968.



ART. 5

CASI NEI QUALI NON E' RICHIESTA L'ADOZIONE
DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE

Non è necessaria l'adozione dei piani particolareggiati di esecuzione per le seguenti zone:

- 1) ZONA B1 - Vecchio Centro (In caso di ristrutturazione edilizia per salvaguardia pubblica incolumità) (vedi art.6)
- 2) ZONA B2 Nuovo Centro (Conservazione (Cpr. art.7) - (Salvo casi in cui si configura si configura l'intervento urbanistico o lottizzazione convenzionata.
- 3) ZONA B3 Nuovo Centro (Arpino) (Conservazione) (Cpr. art. 7) (Salvo casi in cui si configura l'intervento urbanistico o lottizzazione convenzionata)
- 4) ZONA E1 Verde Agricolo.

Possono essere inoltre realizzate senza l'adozione preventiva di piano particolareggiato le seguenti opere:

- a) le opere di edilizia scolastica per tutte le zone le cui aree siano comprese tra quelle indicate per tali attrezzature nelle tavole di piano regolatore.
- b) le opere di interesse pubblico relative alla viabilità indicata nel P.R.G. e le opere complementari relative ai trasporti e servizi connessi.
- c) le opere di interesse pubblico e collettivo in aderenza a quan

to previsto nel P.R.G. purchè il progetto dell'opera sia esteso all'intera superficie dell'area riservata e tali attrezzature in conformità delle delimitazioni riportate nelle tavole rapp. 1:4.000 e 1:2.000 del progetto di P.R.G. (attrezz. Standards e fuori standards)

d) le opere necessarie per l'esercizio e la manutenzione dei pubblici servizi (ENEL, Acquedotto, Fognature, Telefoni, etc.).



ART. 6

ZONA B 1 - VECCHIO CENTRO - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Le parti del territorio urbano comprese nella zona B1 sono destinate a ristrutturazione urbanistica con ridimensionamento viario e creazione degli spazi liberi del verde e dei servizi, nel rispetto degli edifici di carattere ambientale* meritevoli di conservazione.

Tali edifici sono indicati col simbolo nella tavola n.5 rapporto 1:2.000 del P.R.G. -

L'attuazione del P.R.G.A. deve essere preceduta dalla definizione di un piano della viabilità e di individuazione dei comparti di attuazione a mezzo di Piani Particolareggiati oppure piani convenzionati di lottizzazione.

Per ogni comparto dovranno essere precisate le aliquote dei volumi edilizi realizzabile in rapporto all'entità complessiva di 13.000 vani fissati per la zona B1, nonché l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature nella quantità indicata nel precedente art.5 - integrata onde assicurare una dotazione minima di servizi nella misura di 24 mq/ab.

I Piani particolareggiati di esecuzione siano essi ad ini =

./.

ziativa pubblica che privata dovranno rispettare:

- 1) le prescrizioni per attrezzature e servizi indicate nei grafici relative alle zone indicate con H1 nella tavola del P.R.G.
- 2) l'indice di abitabilità territoriale di n.150 ab/ha;
- 3) il numero di abitanti totale previsto in 13.000 (tredicimila);
- 4) l'indice di fabbricabilità fondiaria max di mc.6/mq.; nel computo dei volumi relativi a tale indice sono compresi quelli relativi alle residenze calcolate sulla base del valore massimo di 80 mc/vano e quelli relativi all'attività commerciale e terziarie;
- 5) la realizzazione di superficie per parcheggi (in aggiunta a quelli previsti dall'art.18 della legge n.765) in ragione di mq. 1 per ogni mq. di superficie destinata ad attività commerciale o terziaria.
- 6) Il rapporto di copertura massima negli ambiti destinati a ristrutturazione edilizia pari a 0,45 mq./mq. -
- 7) l'altezza massima H di mt. 21 (ventuno) ;
- 8) il numero massimo di piani pari a 6 (sei);
- 9) la distanza fra i fabbricati ~~da~~ D = H col minimo di metri 10,00

10) Distanza dagli assi stradali e dai confini = $\frac{1}{2}/H$ con un minimo di mt.10,00 sono consentiti tutti i tipi edilizi quali risulteranno dallo studio urbanistico del Piano Particolareggiato di esecuzione oppure Piano convenzionato di lottizzazione.

Gli spazi pubblici risultanti dovranno essere sistemati a verde con un indice di piantumazione minimo pari a n. 200 per ha piante di alto fusto.

Sono consentite altresì interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento, sia per la parte attinente agli interventi rivolti a rendere funzionale l'uso degli edifici esistenti, nelle more della formazione dei P.E.E. o lottizzazioni convenzionate.

Sono ancora consentiti, nella more della formazione degli strumenti urbanistici esecutivi interventi di ristrutturazione edilizia (demolizione previa ricostruzione) solo nei casi di riconosciute ed urgenti esigenze dipendenti da misure di prevenzione della pubblica incolumità e nei casi di preventiva formazione del piano della Viabilità e dei comparti esecutivi; detti interventi saranno comunque autorizzati nel rispetto della normativa di zona e che il numero dei vani realizzabili sia proporzionali a quelli fissati nel comparto ed in relazione ai vani esistenti dell'intervento rapportati a quelli complessivi esistenti.

Sono esclusi dagli interventi di ristrutturazione edilizia i fabbricati o parti dell'abitato che costituiscono episodi formalmente e storicamente validi anche sotto il profilo ambientale.




ART. 7

ZONA B2 - NUOVO CENTRO - ZONA B3 NUOVO CENTRO (ARPINO)

(CONSERVAZIONE EDILIZIA)

Le zone B2 e B3 sono vincolate alla conservazione dei volumi edilizi esistenti, con integrazione dei soli incrementi volumetrici relativi alle strutture previste per tali zone e individuate nelle planimetrie n. 4 e 5 del P.R.G. con le lettere H2 e H3.

Per le residenze esistenti nella zona B2 e B3 sono consentiti esclusivamente interventi di ristrutturazione a parità dei volumi esistenti destinati a residenze, purché gli edifici risultano dalla ristrutturazione rispettino le seguenti norme:

- 
- a) $H_{max} = 21 \text{ m.}$
 - b) Distanza tra edifici $D = H$
 - c) Distanza dagli ~~assi~~ stradali e dai confini $D = \frac{1}{2}H$
 - d) Rapporto di copertura max 0,30 mq/mq
 - e) Indice di fabbricabilità fondiaria 6 mc/mq.
 - f) Realizzazione di una superficie per parcheggi (in aggiunta a quella prevista dall'art. 18 della legge 765) pari a 1 mq. per ogni mq. di superficie coperta destinata ad attività commerciali e terziarie.
 - g) Destinazione a spazi pubblici di una superficie del 30% del lotto.
 - h) Gli spazi liberi risultanti dovranno essere sistemati a

verde con un indice di piantumazione pari a 200/ha.

Si precisa però che l'ammissibilità dell'intervento edilizio diretto non può escludere il ricorso all'intervento urbanistico preventivo (Piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata) ed in particolare deve ritenersi obbligatoria l'applicazione dell'art. 28 della legge urbanistica, quanto l'intervento configura una iniziativa a carattere lottizzatorio per consistenza volumetrica e per la pluralità degli edifici da realizzare.

Per quanto concerne il rispetto degli standards urbani =
edifici ~~de~~ essere assicurata la dotazione di superficie minima di 24 mq/ab o attraverso la cessione di area o attraverso la monetizzazione degli oneri corrispondenti la dotazione minima predetta.



ART. 8

ZONA H1 - H2 - H3 - Hc

Le aree comprese nelle zone H sono destinate ad attrezzatura e servizi, alle attività collettive a spazi pubblici e a parcheggi nel rispetto di adeguati spazi verdi.

La destinazione specifica di ogni area nell'ambito di ogni zona rispettivamente di competenza del vecchio Centro B1, Nuovo cento B2 e B3 e 167 (Hc) è indicata nelle tabelle allegate alla presente normativa e nelle tavole di P.R.G.

Le attrezzature collettive e la distribuzione delle stesse saranno stabilite in sede di piano particolareggiato.

La conferma e la distribuzione dei corpi di fabbrica nel rispetto delle leggi vigenti deve essere tale da consentire all'interno delle aree la sistemazione di adeguati spazi a verde alberati.

ART. 9

ZONA PARCO PUBBLICO

Tra le opere comprese nelle zone vi sono quelle da destinare a Parchi pubblici.

1-n sede di redazione dei piani particolareggiati e in conformità di quanto previsto agli art. 3 e 5 può essere prevista, in zone particolarmente ritenute idonee per tali destinazioni, ~~la~~ creazione di impianti ~~pubblicixxxxxxxxxxxx~~ di impianti sportivi nonchè attività che rivestono caratteri di pubblica iniziativa e pubblico interesse.

Gli impianto non devono recare pregiudizio all'agibilità del parco pubblico ed alle alberature esistenti o da prevedere.


CASORIA

ART. 10

ZONA B1 INDUSTRIALE ESISTENTE

Le aree comprese in talè zona essendo destinate ad industria inglobate nel complesso degli edifici residenziali del vecchio e nuovo ~~Centro~~ Centro, sono destinate alla conservazione dei volumi e delle industrie esistenti.

Sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle opere di ristrutturazione volumetriche necessarie al funzionamento ed alla vita dell'industria esistente.

 Talè ristrutturazioni volumetriche a parità di superficie utile coperta è possibile solo nei casi indispensabili ai fini della vita e del funzionamento delle industrie esistenti, cosa che deve essere dimostrata e sempre che trattasi di industrie non nocive e non inquinanti; a tale scopo dovrà esprimersi l'Ufficiale Sanitario.

Sono consentite inoltre, nell'ambito di tali aree le integrazioni volumetriche necessarie alla realizzazione di impianti accessori e di servizio (sanitari, sociali ecc.).

ARTXXXXX

ART. 11

ZONA D2 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO INDUSTRIALE

La zona è destinata a costruzioni per il completamento e l'ampliamento delle industrie esistenti nel Comune.

Inoltre è consentita l'installazione di industrie non manifatturiere con numero di addetti inferiore a 50 e di depositi e officine di qualsiasi genere a servizio delle industrie.

In tutte le zone sono tassativamente vietate le costruzioni per residenze ad eccezione di quelle da realizzare nell'interno degli stabilimenti per il personale direttivo e di custodia.

Sono consentiti impianti sanitari e attrezzature sociali al servizio delle industrie.

La attuazione del P.R.G. in tale zona è affidato al piano particolareggiato di esecuzione o alla lottizzazione convenzionata.

I piani urbanistici dovranno rispettare ai fini del rapporto di copertura i seguenti valori: 35% della superficie; costruzioni, ~~25% spazi~~ 25% spazi pubblici (strade e piazze); 25% verde e parcheggi; 15% attrezzature collettive a servizio delle industrie.

I progetti delle singole opere dovranno essere sottoposti al nulla osta del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli e della Regione nelle singole attribuzioni di competenza.

ART. 12

ZONA C - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "167"

¶ La zona C è destinata all'edilizia residenziale ai sensi della legge 167 del 18 aprile 1962.

L'attuazione del P.R.G. per tale zona è affidata al piano particolareggiato di esecuzione nel rispetto dei seguenti dati urbanistici:

- 1) Abitanti n. 6.200 Vani 6.200
- 2) Indice di abitabilità territoriale 118 ab/ha
- 3) Indice di fabbricabilità fondiaria 3,5 mc/mq.



ART. 13

ZONA G - TERZIARIA E COMMERCIALE - SUPPORTO AUTOSTRADALE

La zona è destinata ad attività commerciale e terziaria e di servizio della rete stradale.

Sono consentite le seguenti destinazioni:

- a) motels, ristoranti, attrezzature turistiche e commerciali, mercati, impianti sportivi e di tempo libero.
- b) officine automobilistiche, stazioni di servizio, impianti commerciali in genere a servizio della rete stradale.
- c) depositi, autorimesse, parcheggi coperti e scoperti, scambiatori per i traffici veicolari, ed in genere tutte le attività di supporto della rete stradale.

Piccole industrie a carattere artigianale.

Sono escluse tassativamente le residenze.

Sono consentite le sole abitazioni del personale di esercizio e custodia degli impianti commerciali.

L'attuazione del P.R.G. è affidata ai piani particolareggiati di esecuzione o alle lottizzazioni convenzionate, nel rispetto di quanto previsto agli art. 3 e 5 della presente normativa.

Nella redazione dei progetti urbanistici particolare cura sarà volta alla previsione delle sistemazioni a verde ed alla realizzazione di una zona turistica che conferisca dignità e decoro, al nodo di confluenza di tutta la rete cinemática del territorio.

/.

A tal fine anche i rapporti tra le varie attività indicate ai commi a, b, e c saranno determinati in sede di studio del piano particolareggiato che dovrà essere integrato da uno studio socioeconomico per le installazioni da prevedere.

I progetti dovranno essere redatti nel rispetto dei rapporti di copertura seguenti:

35% dell'area, opere per attività commerciali e terziarie

30% attrezzature a verde e parcheggi

15% spazi pubblici (strade e piazze)

20% attrezzature sportive e del tempo libero.

Inoltre i progetti dei singoli interventi dovranno rispettare i seguenti spazi minimi a servizio dell'attività commerciale:

- a) settore merceologico I - II - III - IV - V - VI - VII - IX - XI n. 1 posto macchina per ogni venti metri quadrati di spazio riservato alla vendita ed all'esposizione di prodotti;
- b) settore merceologico VIII - X - e XII n. 1,2 posti macchina per ogni 20 mq. di spazi riservati alla vendita ed alla esposizione dei prodotti;
- c) settore merceologico XIII e XIV n. 1,5 posti macchina per ogni 20 mq. di spazi riservati alla vendita ed alla esposizione dei prodotti.

ART. 14

ZONA L TERMINAL AUTOSTRADALE

Le aree comprese in tale zona sono destinate alle attività inerenti al terminal dell'autostrada Roma - Bari - Napoli e del complesso nodo autostradale in corso di realizzazione per il collegamento di tutte le autostrade con la Tangenziale Est - Ovest della città di Napoli ivi compresa la Napoli - Pompei - Salerno - Reggio Calabria.

Trattandosi esclusivamente di aree comprese tra i nastri autostradali, le opere da realizzare in tali zone dovranno essere attuate a mezzo di progetto di massima, quale ~~inval~~ indispensabile atto preliminare da sottoporre all'esame del servizio ^{Poli} ~~xxxx~~ della Giunta del territorio, Assessorato Regionale Urbanistica e ~~Pianificazione~~ ^{Pianificazione} territoriale e conseguentemente al giudizio della Giunta Regionale della Campania; successivamente a tale progetto di massima potrà essere definito il piano particolareggiato esecutivo o ~~lozzizzazione~~ ^{lozizzazione} convenzionata.

Il progetto di massima degli interventi a farsi nella zona in questione dovranno essere sottoposti alla Società Concessionaria Autostrade per il relativo benessere.

Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con l'esercizio e la costruzione dell'autostrada, ed in particolare le attività di carattere commerciale, turistiche, alberghiero, centri culturali, centri per congressi, impianti per mostre e fiere, centri com =

merciale con staccaggi di merci, centri di vendita all'ingrosso e tutte le attività in genere di supporto al terminal.

Sono escluse le sole costruzioni per residenze ad eccezione di quelle destinate al personale di servizio necessario per lo esercizio delle attività autostradale.

I progetti urbanistici dovranno essere redatti con particolare cura per la sistemazione a verde delle aree e rispettare il rapporto massimo di copertura per costruzione pari a mq. 25 per ogni 100 mq. disponibili.

ART. 15

ZONA E1 AGRICOLA E DI RISPETTO

Sono consentite solo le costruzioni necessarie per la conduzione agricola nel limite di 0,03 mc per mq.

La relativa concessione ad edificare può essere concessa esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, proprietari concedenti, affittuari mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.975, n.153.

E' ammesso altresì l'indice di fabbricabilità fondiario aggiuntivo di mc. 0,02 per mq. per la esclusiva realizzazione di locali prettamente necessari alla conduzione dei fondi ed al ricovero del bestiame.

I progetti delle opere predette non potranno prevedere altezze superiori a mt. 8,00 sviluppate in non più di due piani.

Le distanze dai confini non possono essere inferiore a mt.5,00 e quelle da costruzioni non inferiori a mt. 10,00.

Le distanze a protezione dei nastri stradali sono quelle fissate dal Decreto Ministeriale 1.4.1968, n.1404 salvo maggiori distanze* previste dal tavole di zonizzazioni.

Sono consentiti altresì, nel rispetto delle norme sopra riportate e solo in casi di necessità, di ampliamenti di fabbricati esistenti fino ad un massimo del 40% della cubatura, purchè detti fabbricati

cati siano direttamente utilizzati da imprenditori agricoli a
titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.975,
n. 153.



ART. 16

ZONA E 2 - VERDE DI RISPETTO AEROPORTUALE

In tale zona sono consentite attività per attrezzature ^a ~~per~~ servizio dell'aeroporto e comunque connesse con i traffici aeroportuali.

Tali progetti dovranno essere redatti col rispetto delle norme e limitazioni imposte dagli articoli 714 e 717 del codice di navigazione aerea e delle servitù e delle limitazioni imposte dalla legge 4.2.963 n.56 di cui alla mappa resa esecutiva con Decreto Ministeriale n. 44 del 10.7.67.

Dette limitazioni resteranno in vigore fino alla esistenza dell'attuale scalo aereo di Capodichino.

I progetti delle opere interessanti la zona E2 dovranno essere sottoposti al preventivo nulla osta dell'Autorità Militare.

ART. 17

ZONA E 3 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

Le aree assoggettate alle destinazioni di fasce di rispetto stradale sono destinate alla protezione e all'isolamento dei tracciati viari cui si riferiscono e alle opere di futuro ampliamento delle strade.

Per le costruzioni esistenti è consentita la sola conserva=
zione, con interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 18

ZONA E I - ATTREZZATURA FUORI STANDAR

Tale destinazione, in relazione alla necessità di aumentare la dotazione di spazio per abitante da 18 a 24 mq., resta total =
mente soppressa stante la necessità di reperire mq. 211.861 di
superficie superiore a quella reperibile dallo stralcio delle zo=
ne I.

Le aree con tale destinazione assumeranno di conseguenza la
destinazione E2 e B3.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In tutte le zone e sottozone nelle quali l'attività costruttiva è subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati, nelle more dell'approvazione dei medesimi, e per quelle ove è prevista la conservazione sono consentiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere puramente accessorie (quali assensori, muri di cinta, impianti di riscaldamento e tecnici in generale) e che non comportino aumento delle superfici utili e dei volumi esistenti. Può essere inoltre autorizzata, sempre nelle more della approvazione dei piani particolareggiati, per l'esecuzione di opere di interesse pubblico, e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 16 della legge 6.3.67, n. 765, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti senza aumento dei volumi edilizi esistenti, purchè l'opera non comprometta l'attuazione del relativo piano particolareggiato di esecuzione.

Nel vecchio centro gli anzidetti interventi edilizi restano subordinati alla necessaria e preventiva definizione del piano di viabilità e dei comparti operativi, e sono esclusivamente limitati ai casi di riconosciute ed urgenti esigenze dipendenti da misure di prevenzione della pubblica incolumità.

Gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, dovranno essere autorizzati nel rispetto della normativa di zona e senza che il numero dei vani realizzabili sia proporzionalmente eccedente quello complessivamente assegnato al comparto di intervento, rapportando la cubatura vuota per pieno dell'immobile da demolire a quella complessiva dell'intero comparto.

Quelle parti dell'abitato costituenti episodi formalmente e storicamente validi, anche sotto il profilo ambientale, restano escluse da tale tipo di intervento.

La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità, in sede di espropriazione per la esecuzione del P.R.G. derivante da incremento di valore conseguente alla esecuzione delle opere autorizzate.

Nelle more di approvazione dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate, comunque non oltre cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. in caso di dimostrata necessità e inderogabilità potrà essere concessa alle industrie esistenti non nocive e non rumorose o inquinanti anche se si trovino in zona di altra destinazione, nel rispetto delle altre previsioni e norme di piano, l'ampliamento sull'area che alla data di adozione del nuovo P.R.G. e cioè del 6/9/972 fosse già nella disponibilità dell'industria medesima.

Dagli ampliamenti sono tassativamente escluse le case di abitazione. La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata all'esclusione di qualsiasi onere per indennità in sede di eventuale espropriamento per l'esecuzione del presente piano derivante da incremento di valore conseguente allo ampliamento.

Per le industrie di base nocive e rumorose o inquinanti che si trovassero in zone di diversa destinazione non può essere autorizzato l'ampliamento indipendentemente dalla nocività o rumorosità dell'ampliamento medesimo.

ART. 20

POTERE DI DEROGA

Al Sindaco è concessa, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni, la facoltà di adottare il potere di deroga alla presente normativa.-



18/4/83 - Pa. affres

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE

